

Sent. n. 25/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 793/2025

Rep. n. 34/2025 del 16/06/2025



LIQ. CONTROLLATA
9/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campi	Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 20 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 17 aprile 2025; letto il ricorso depositato in data 11 marzo 2025 da **Silvia D'Alberto** (C.F. DLBSLV83A54C632T), nata a Chieti il 14 gennaio 1983, e **Mariarita Melchiorre** (C.F. MLCMRT49C58C632P), nata a Chieti il 18 marzo 1949, entrambe residenti in Chieti alla via Primo Riccitelli n. 42, rappresentate e difese dall'avv. Moreno Mimmo Bonafortuna, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso è stato proposto dalle debentrici e che, quindi, non appare necessaria la loro audizione;

sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con ricorso depositato in data 11 marzo 2025 Silvia D'Alberto e Mariarita Melchiorre hanno avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice



della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che le ricorrenti sono debentrici e si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

considerato che: ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che le ricorrenti vivono insieme nell'abitazione sita in Chieti, alla Via Primo Riccitelli n. 42; con loro convive anche il figlio della sig.ra D'Alberto Silvia [REDACTED] deve essere stabilito in complessivi € 1.700,00;

p.q.m.



visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Silvia D'Alberto** (C.F. DLBSLV83A54C632T), nata a Chieti il 14 gennaio 1983, e **Mariarita Melchiorre** (C.F. MLCMRT49C58C632P), nata a Chieti il 18 marzo 194;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Veronica Di Nunzio, iscritta all'Ordine dei Dott.ri commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 289/A, con studio in Lanciano, alla via Colle Pizzuto n.108, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

alle debitrici di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

alle debitrici la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;



che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in complessivi € 1.700,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle ricorrenti e al Liquidatore nominato.

Chieti, 10 giugno 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campi)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

